

RISPOSTA EFET AL DCO 101/2014/E/COM

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI, PREVISTI DAL REGOLAMENTO REMIT, DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

■

16 Aprile 2014

CONSIDERAZIONI GENERALI

EFET¹ accoglie con favore l'istituzione di una task force dell'AEEGSI per l'implementazione del regolamento REMIT, così come l'iniziativa con cui ha voluto raccogliere il punto di vista degli operatori circa le forme di adempimento agli obblighi di pubblicazione delle informazioni privilegiate.

Si osserva come al momento non vi sia in REMIT alcuna indicazione sulle modalità di pubblicazione: gli operatori di mercato sono in linea di principio liberi di scegliere le modalità e i luoghi di pubblicazione, posto che rispettino gli obblighi imposti da REMIT (pubblicazione tempestiva, accurata ed efficace).

Fino a questo momento, in assenza di indicazioni chiare da parte di ACER e delle autorità di regolazione nazionali, l'implementazione di tali obblighi è stata molto variegata in Europa. In Italia molti operatori hanno investito nella creazione di processi dedicati e soluzioni IT, con notevoli sforzi organizzativi e finanziari. Di tali sforzi ACER e le autorità di regolazione nazionali dovrebbero tener conto in caso di introduzioni di nuove soluzioni, nazionali o regionali, per la pubblicazione delle informazioni privilegiate.

COMMENTI SPECIFICI

Q1. *Si condividono i possibili criteri indicati a supporto dell'operatore di mercato per svolgere la valutazione di impatto sui prezzi associata alle informazioni di cui dispone?*

EFET ritiene che i criteri indicati da ACER siano sufficientemente chiari e possano effettivamente contribuire ad una efficace valutazione del potenziale impatto di una determinata informazione sui prezzi all'ingrosso di gas o elettricità.

¹ La European Federation of Energy Traders (EFET) facilita e promuove l'energy trading in Europa attraverso mercati all'ingrosso concorrenziali, liquidi, trasparenti e sostenibili, non ostacolati da confini nazionali o altri ingiustificati ostacoli. Attualmente rappresentiamo più di 100 società attive nell'energy trading, attive in 27 paesi europei. Per ulteriori informazioni, si rimanda al nostro sito internet www.efet.org

Tuttavia, tale attività resta inevitabilmente caratterizzata da forte incertezza ed in quest'ottica EFET sostiene l'introduzione di soglie indicative al di sopra delle quali un'informazione dovrebbe essere considerata suscettibile di avere natura "privilegiata".

Inoltre, EFET ritiene importante assicurare che vi sia chiarezza su quale soggetto debba essere dedicato alla valutazione e conseguentemente alla pubblicazione delle informazioni privilegiate. Colui che gestisce l'impianto o la struttura in questione è sempre nella posizione migliore per compiere la valutazione e dovrebbe quindi essere responsabile della pubblicazione. Questo principio è particolarmente rilevante nel caso di Joint Ventures e proprietà condivise.

Q2. *Si condivide l'elenco esposto al paragrafo 2.7 contenente le categorie di informazioni suscettibili di essere considerate privilegiate? Si rilevano criticità associate alla pubblicazione delle suddette informazioni?*

EFET condivide l'elenco proposto da ACER e richiamato da AEEGSI, nonché l'osservazione dell'Autorità secondo cui quelle richiamate al paragrafo 2.7 sono «categorie informative ampie che richiederanno di essere progressivamente riempite». Si rileva come alcune delle suddette informazioni siano già disponibili al TSO. Nel settore elettrico, Terna possiede le informazioni "dinamiche" degli impianti abilitati attraverso il RUP. Nel settore gas, Stogit monitora la situazione degli stoccaggi in tempo reale mentre SNAM quella dei consumi.

Q4. *Si condivide l'approccio di ACER di identificare, con riferimento al mercato dell'energia elettrica, una soglia indicativa pari a 100 MW ai fini della pubblicazione delle informazioni privilegiate, armonizzata su scala europea e coerente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 543/2013?*

Con riferimento al mercato elettrico, la soglia indicativa di 100 MW ai fini della pubblicazione delle informazioni privilegiate rappresenta lo standard comunemente accettato all'interno dell'Unione Europea ed è già utilizzato in alcune piattaforme per la trasparenza, come ad esempio la piattaforma di EEX. Sebbene indicativa, tale soglia, richiamata anche dai regolamenti UE n. 714/2009 e n. 543/2013, è essenziale per l'individuazione delle informazioni privilegiate, anche alla luce della complessità dei criteri per la loro identificazione. Nonostante ciò, dovrebbe essere meglio specificato a cosa si riferisca la soglia di 100 MW, soprattutto per l'idroelettrico. Dovrebbe inoltre essere specificato se la soglia si riferisca alla potenza nominale di concessione, alla potenza efficiente o alla potenza media e se debba essere riferita al singolo gruppo, all'impianto o al parco di generazione.

Nel mercato dell'energia elettrica, il prezzo dei prodotti a breve termine è sempre più influenzato dalla disponibilità di energia eolica e solare, ormai veri driver dei mercati. A sua volta il prezzo spot e dei prodotti di breve periodo influenza sempre più anche quello dei prodotti di lungo periodo. La conseguenza è che l'andamento del mercato è influenzato, almeno in pari misura rispetto agli impianti convenzionali, dalla disponibilità degli impianti a fonte rinnovabile. La maggior parte di questi hanno una capacità inferiore ai

100 MW menzionati nel documento e, quindi, non vengono ritenuti “rilevanti” ai fini della comunicazione delle informazioni privilegiate. Tuttavia molti impianti vengono dispacciati direttamente dai TSO o da soggetti delegati (p.es GSE) che “aggregano” potenze considerevoli che, qualora non disponibili, potrebbero condizionare il prezzo di mercato quanto o più di un impianto convenzionale (il GSE ha contrattualizzato nel 2013 una capacità di oltre 24.000 MW). Per questo sarebbe opportuno fare riferimento alla capacità aggregata nella disponibilità di un utente del dispacciamento in una determinata area più che alla potenza della singola unità.

Q5. *Si condivide l’approccio di ACER di prevedere, con riferimento al mercato del gas naturale, soglie differenziate per ciascuno Stato membro? Quale soglia si ritiene significativa con riferimento al mercato italiano, avendo anche riguardo alla sua dimensione, struttura e grado di liquidità?*

REMIT non prevede che tutte le indisponibilità degli impianti vengano riportate. Il regolamento riconosce che tali debbano essere passibili di influenzare significativamente i prezzi e che l’informazione circa l’indisponibilità debba essere di natura precisa.

EFET riconosce l’importanza della fissazione di una soglia per la divulgazione secondo il REMIT riguardo al mercato del gas da parte delle autorità di regolazione nazionali, in modo tale da fornire maggiore chiarezza agli operatori del mercato su cosa rappresenti un’informazione sensibile o privilegiata.

Q6. *Con riferimento alle modalità di assolvimento dell’obbligo di cui sopra, si condivide la preferenza espressa da ACER nei confronti della pubblicazione tramite piattaforme centralizzate?*

Sebbene il regolamento REMIT non imponga un obbligo di pubblicazione tramite piattaforme centralizzate, EFET sostiene le ambizioni di lungo periodo di centralizzazione della pubblicazione delle informazioni privilegiate attraverso la costituzione di una singola piattaforma europea. Una piattaforma europea centralizzata sarebbe di supporto alla creazione al mercato unico europeo dell’energia.

È necessario, tuttavia, che l’istituzione di una piattaforma costituisca un elemento di semplificazione e non determini per gli operatori nuovi obblighi, oneri o rischi. Le difficoltà pratiche della costituzione di una robusta piattaforma per la pubblicazione delle informazioni privilegiate, la standardizzazione dei processi ed il contenuto dei messaggi di pubblicazione sono considerazioni altrettanto importanti. EFET ritiene che sia fondamentale minimizzare gli oneri di reporting in carico agli operatori ed evitare superflue duplicazioni di pubblicazione.

Perciò EFET sostiene un approccio graduale che possa trarre vantaggio dalle forme esistenti di pubblicazione, opportunamente aggiustate per facilitare la conformità con i requisiti previsti dal REMIT e con le *best practices* a livello nazionale o regionale. Tale approccio supporterebbe ACER e le autorità di regolazione nazionali nello sforzo di raccolta delle informazioni privilegiate utili ad adempiere il ruolo di controllo. In ogni caso gli operatori dovrebbero essere autorizzati ad assolvere i propri obblighi tramite pubblicazione sui

propri siti internet almeno come back-up fino a quando la piattaforma non sia pienamente operativa ed in caso di malfunzionamento o guasto della piattaforma stessa.

Inoltre, EFET ritiene fondamentale che venga specificata la questione della responsabilità in caso di guasto della piattaforma. Una volta che gli operatori hanno pubblicato le informazioni sulla piattaforma, essi non dovrebbero essere ritenuti responsabili in caso di malfunzionamenti o problemi tecnici e gli obblighi di pubblicazione tempestiva completa ed efficiente dovrebbero considerarsi assolti una volta che le informazioni sono state inviate.

Q7. *Si condividono i criteri riportati al paragrafo 2.17 al fine di assicurare la pubblicazione delle informazioni privilegiate? Si ritiene che vi siano ulteriori criteri di cui tenere conto?*

EFET ritiene che un livello minimo di armonizzazione a livello europeo sia necessario per evitare molteplici sistemi di reportistica di informazioni simili riferite ai vari mercati nazionali. Per cui supportiamo il formato RSS ed in generale la massima standardizzazione di processi e formati per la pubblicazione e successiva reportistica dei dati. L'utilizzo di diverse piattaforme nazionali per la trasparenza in Europa, ognuna con propri settaggi/formati/dati, complicherebbe la conformità degli operatori di mercato ai requisiti di trasparenza secondo il REMIT ed implicherebbe maggiori costi (oltre a quelli relativi agli investimenti già sostenuti per l'istituzione di siti aziendali dedicati). Se saranno avviate iniziative locali o regionali, tali dovrebbero essere in grado di integrare le informazioni inviate dai siti internet societari attraverso RSS feeds o sistemi similari.

Riteniamo appropriato che la pubblicazione in lingua inglese sia sempre presente, in modo tale da raggiungere tutti gli operatori di mercato. EFET ritiene che sia estremamente importante prevedere la disponibilità di una soluzione di back-up per la pubblicazione in caso di malfunzionamento della piattaforma e ciò assieme alla definizione di ruoli, incarichi e responsabilità delle parti coinvolte nella divulgazione delle informazioni privilegiate secondo il REMIT.

Q8. *Si condivide l'orientamento di ACER di promuovere l'adozione di un format per la pubblicazione delle informazioni privilegiate? Si condivide il contenuto informativo dell'UMM? Si ritiene che vi siano ulteriori informazioni di cui tenere conto?*

Come già sostenuto in risposta alla questione n.7, EFET reputa vantaggioso che venga garantita la massima possibile armonizzazione circa le tempistiche, le modalità ed i formati su scala europea. Tenendo in considerazione la possibile futura istituzione di una soluzione europea centralizzata per la pubblicazione delle informazioni privilegiate, accogliamo positivamente la proposta di ACER di adottare un formato che rivesta la maggior parte delle pubblicazioni. La mancanza di standardizzazione è uno dei maggior ostacoli all'utilizzo di piattaforme per la trasparenza già esistenti. Un livello minimo di armonizzazione, particolarmente riguardo al formato, dovrebbe essere definito già nella fase iniziale del processo in modo

da assicurare l'aggregazione delle informazioni provenienti da diversi operatori e facilitare ogni conseguente aggregazione su una più vasta piattaforma su scala europea.

Q9. *Si condividono le indicazioni elaborate da ACER in relazione al concetto di “tempo utile” per la pubblicazione delle informazioni privilegiate?*

EFET concorda con le indicazioni di ACER circa il concetto di “tempo utile” per la pubblicazione delle informazioni privilegiate. Inoltre, EFET riconosce che gli operatori di mercato debbano fornire informazioni affidabili e autentiche e, in caso di delega alla pubblicazione a parti terze, essi debbano trasmettere tali informazioni in tempo utile ad un Regulated Information Service (RIS). Nonostante ciò, una volta che le informazioni sono trasmesse, la responsabilità di pubblicazione in tempo utile dovrebbe ricadere sul RIS. Gli operatori non dovrebbero essere dunque ritenuti responsabili per l'omissione di pubblicazione in tempo utile da parte di terzi, che essi siano RRM, borse o broker, altrimenti essi tenderanno a non delegare il servizio di pubblicazione a parti terze che potrebbero fallire nell'adempimento, mantenendo comunque l'onere della responsabilità. Certamente gli operatori continuerebbero ad essere responsabili per le imprecisioni che possano essere ricondotte alla propria inadeguata condotta. Un chiaro trasferimento delle responsabilità in capo ai diversi attori sarebbe di incentivo agli operatori di mercato alla partecipazione alla piattaforma.

Q10. *Si ritiene che l'applicazione dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate possa comportare delle criticità, avendo riguardo al normale esercizio dell'attività di negoziazione sui mercati all'ingrosso dell'energia? Se sì, illustrate le medesime, preferibilmente tramite l'esposizione di casi concreti.*

La pubblicazione delle informazioni privilegiate avviene inevitabilmente in condizioni di incertezza, prestandosi all'evidente rischio di fornire stime o previsioni errate su elementi quali la causa dell'evento, la durata, l'entità etc.; di conseguenza, un operatore di mercato corre il rischio di essere successivamente accusato di aver manipolato il mercato, o tentato di manipolare il mercato. Alla luce di tale circostanza, è importante che vengano stabilite chiare regole e standard e che il regolatore presuma che le pubblicazioni sono basate sul *best effort* e le migliori stime possibili.

Q11. *Quali implicazioni si ritiene che l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate possa avere sulla struttura organizzativa e la gestione dei flussi informativi all'interno dell'impresa? Come si valuta l'adozione di barriere allo scambio di informazioni all'interno dell'impresa (c.d. Chinese walls) al fine di prevenire fughe informative e situazioni di conflitto di interesse?*

L'adozione di Chinese walls tra front e back office non è sempre praticabile o proporzionata. Considerato che in alcuni casi gli individuali contributori necessitano di possedere conoscenze e competenze relative al front office per fornire contributi sensibili, tale soluzione potrebbe disincentivare alcune società dal contribuire.

Q12. *Si condividono le indicazioni fornite da ACER in merito all'applicazione delle eccezioni ed esenzioni di cui agli articoli 4.2, 4.5 e 4.7 del REMIT?*

EFET concorda con tali indicazioni, sebbene in caso di guasto ad un asset, con conseguente necessità di coprire partite di energia già contrattualizzate non è chiaro come un operatore possa esimersi dall'assumere "decisioni concernenti la compravendita di prodotti energetici all'ingrosso" al fine di salvaguardare i propri legittimi interessi.

Q14. *Si condividono le opzioni individuate dall'Autorità ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del REMIT? Si ritiene che altre soluzioni possano essere considerate ai fini della pubblicazione delle informazioni privilegiate degli operatori?*

EFET è a favore di un approccio centralizzato per la divulgazione delle informazioni privilegiate attraverso l'Europa. Le autorità di regolazione nazionali sarebbero facilitate nel loro compito di monitoraggio dei mercati energetici all'ingrosso e gli operatori di mercato beneficerebbero di una più vasta e rapida disponibilità delle informazioni.

Q16. *Ritenete che sia utile promuovere soluzioni centralizzate per la pubblicazione delle informazioni privilegiate? In caso affermativo, quale soggetto si ritiene più idoneo per la fornitura del servizio?*

Considerato che nel breve non è prevista l'istituzione di una singola piattaforma europea per la divulgazione delle informazioni privilegiate, EFET possiede una preferenza per le opzioni che implicino l'istituzione di piattaforme nazionali centralizzate, come l'opzione B e C delineate nel documento di consultazione. La mera pubblicazione delle informazioni sui siti web societari, sebbene non in violazione delle disposizioni del REMIT, condurrebbe ad inconsistenza nei formati e nella frequenza con cui le informazioni pubblicate. Tale soluzione dovrebbe essere mantenuta come back-up, ad esempio nel caso in cui la piattaforma non sia disponibile.

EFET non possiede una preferenza ben definita riguardo al se le informazioni debbano essere pubblicate su una singola piattaforma nazionale gestita dal GME (opzione B) o su due piattaforme distinte gestite dai due TSO, elettrico e gas (opzione C). Pregi e difetti possono essere trovati in entrambe le proposte. Prima di esprimere un'opinione qualificata EFET gradirebbe ottenere maggior dettagli circa ognuna delle due proposte riguardo al loro potenziale nella fornitura dei flussi informativi, alla facilità nell'utilizzo e nell'accesso, nonché alla minimizzazione dei costi e degli oneri amministrativi.

Da un lato, l'istituzione di una singola piattaforma in Italia (opzione B) avrebbe il vantaggio di condurre ad una più rapida aggregazione delle piattaforme nazionali, il cui approccio è quello preferito da EFET nel fornire una pubblicazione centralizzata delle informazioni. Dall'altro lato, le piattaforme gestite dai TSO (opzione C) sarebbero più rapidamente istituibili facendo uso delle soluzioni IT esistenti.

Un'ulteriore ragione a supporto dell'introduzione di una piattaforma centralizzata è il fatto che essa, come richiamato nel documento di consultazione, consente la divulgazione aggregata ed in forma anonima delle informazioni. Tale livello e dettaglio dell'aggregazione dovrebbe essere oggetto di ulteriore consultazione con gli operatori di mercato. A tal proposito auspichiamo in ogni caso che, nel caso venga decisa l'istituzione di una piattaforma, venga introdotta una consultazione riguardo i requisiti della stessa.

Q17. *Ritenete che l'eventuale pubblicazione delle informazioni privilegiate tramite piattaforma centralizzata debba essere facoltativa, lasciando agli operatori la possibilità di pubblicare le medesime informazioni sui propri siti web, oppure debba essere resa obbligatoria?*

Sebbene REMIT non imponga un obbligo di centralizzazione della pubblicazione delle informazioni privilegiate, EFET ritiene che la pubblicazione su piattaforma non debba rimanere opzionale indefinitamente. Una volta risolte questioni cruciali, come ad esempio il profilo di responsabilità nel caso di delega alla pubblicazione dei dati a parti terze come discusso in risposta alla questione n.9, la pubblicazione su piattaforma centralizzata dovrebbe divenire obbligatoria. Come discusso nella risposta n.14, tale rappresenta il miglior approccio per garantire il rapido accesso alle informazioni e per porre sia il gestore della piattaforma sia gli operatori nella condizione di avere una visione complessiva ed omogenea. In ogni caso, come già espresso, gli operatori dovrebbero essere autorizzati ad assolvere i propri obblighi tramite pubblicazione sui propri siti internet almeno come back-up fino a quando la piattaforma non sia pienamente operativa ed in caso di malfunzionamento o guasto della piattaforma stessa.

Q18. *Quali informazioni, eventualmente rientranti nella categoria di informazioni privilegiate, sono già trasmesse, sulla base di obblighi normativi o di procedure operative e commerciali, su piattaforme pubbliche o riservate? Si descrivano i canali utilizzati.*

Alcune delle informazioni considerate “privilegiate” dal REMIT sono già trasmesse ad alcune autorità: i dati di indisponibilità degli impianti autorizzati vengono trasmessi al TSO attraverso il sistema comandi (sistema G3) e le informazioni da divulgare secondo gli obblighi di reportistica previsti dal TIMM sono già raccolte da Terna. Tali informazioni dovrebbero essere recuperate da tali fonti ove possibile.

È estremamente importante che venga evitata la duplicazione degli sforzi. A seguito dell’implementazione del REMIT, si consiglia la presa in esame della modifica della normativa italiana applicabile ai mercati energetici in modo tale da non duplicare gli obblighi di reportistica.

Q19. *Quali sono le caratteristiche/requisiti che una piattaforma centralizzata per la pubblicazione delle informazioni privilegiate dovrebbe assumere? Si ritiene che vi siano potenziali sinergie con esistenti piattaforme per la trasparenza? Se sì, quali?*

EFET ritiene che il *Transparency Report* di Terna possa fornire le fondamenta per la reportistica delle informazioni privilegiate secondo il REMIT per il mercato elettrico, posto che la pubblicazione avvenga in “tempo utile” ed includendo ogni possibile informazione passibile di essere considerate “privilegiata”. Inoltre, i dati devono essere pubblicati su una base “rolling” di 12 mesi (in opposizione all’attuale approccio basato sull’anno di calendario) e la pubblicazione delle indisponibilità non programmate deve fare uso di uno schema consistente oltre che avvenire in tempo utile.

Q20. *Con riferimento ai settori dell’energia elettrica e del gas, si ritiene che esistano particolare differenze/criticità di cui tener conto ai fini della valutazione circa le modalità di assolvimento dell’obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate?*

Con riferimento al mercato del gas naturale, la pubblicazione dovrebbe includere i dati sulle manutenzioni programmate e sulle indisponibilità non programmate includendo una chiara descrizione degli asset interessati (giacimento, gasdotto, terminale LNG) durata stimata, impatto sui volumi e cause dell’evento (manutenzione di routine, aggiornamento, malfunzionamenti tecnici, questioni relative alla qualità, eventi politici etc.). Dal momento in cui EFET non è a conoscenza di un’esistente piattaforma integrata di SNAM che possa svolgere tale funzione, suggeriamo la pagina REMIT istituita dal gestore di rete norvegese Gassco (<http://flow.gassco.no/>) come esempio di standard da seguire e a cui il mercato italiano potrebbe ispirarsi. Su tale piattaforma, tutti gli avvenimenti sono pubblicati in tempo utile con un codice di identificazione unico. Successive revisioni a tali eventi sono poi aggiunte con lo stesso codice e possono essere quindi facilmente tracciate.